



**Accordo tra la Regione del Veneto e l'Università degli Studi di Ferrara
per la disciplina della formazione specialistica a tempo parziale
ai sensi della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e ss.mm.ii.**

la Regione del Veneto (CF.80007580279), con sede in Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, in persona del Presidente, Dott. Luca Zaia;

E

l'Università degli Studi di Ferrara (CF. 80007370382) con sede in Ferrara, Via Ariosto 35, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Giorgio Zauli;

Premesso quanto segue:

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145 - comma 547 e seguenti - come modificata dall'articolo 12 Decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60 e successivamente dall'articolo 5-bis Decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 dispone che:
 - i medici, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
 - l'inquadramento a tempo indeterminato dei medici, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
 - le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, qualora abbiano rispettato le condizioni di cui al comma 548-ter della Legge n. 145 del 2018, possono procedere fino al 31 dicembre 2022 all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria;
 - i medici specializzandi assunti sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al loro trattamento economico, proporzionato alla prestazione lavorativa resa e commisurato alle attività assistenziali svolte, si applicano le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato;
 - gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità a quanto previsto dall'articolo 22 della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005;



- con specifici accordi tra le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;

Richiamati

- il Decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante “Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419”, il Decreto Interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante “Definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015”;
- la disciplina del medico in formazione specialistica, in particolare le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche secondo le previsioni del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368 nonché l’operatività delle Scuole di Specializzazione nell’ambito della rete formativa, ai sensi del Decreto Ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68;

Considerato

- che in attuazione della Legge n. 145 del 2018 sono già stati banditi in Veneto i concorsi pubblici per l’assunzione presso il S.S.R. di dirigenti medici a tempo indeterminato e che nelle relative graduatorie risultano essere utilmente collocati anche medici specializzandi iscritti presso l’Università degli Studi di Ferrara;
- che pertanto, soddisfatte tutte le condizioni previste, è possibile dar seguito all’assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica purché risulti definito l’accordo tra la Regione del Veneto e l’Ateneo, previsto dal comma 548-bis della Legge n. 145 del 2018;
- che con il presente accordo le Parti intendono definire le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione universitaria;
- ai sensi del presente Accordo, per “Aziende ed Enti del Servizio sanitario nazionale” si intendono le Aziende sanitarie pubbliche e gli IRCSS pubblici della Regione del Veneto, le cui strutture sono accreditate ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999;
- che la formazione pratica si svolge nell’Azienda sanitaria o Ente del Ssr della Regione del Veneto presso cui il medico specializzando viene assunto a tempo determinato, sino al conseguimento del relativo diploma di specializzazione, purché la struttura operativa nella quale lo stesso è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico, anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza del medico ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse che precedono costituiscono parte integrante del presente accordo.



2. L'Università riconosce le attività formative pratiche svolte dal medico specializzando nell'Azienda sanitaria presso la quale è assunto quale parte integrante e sostanziale dell'intero ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. Se non per i periodi di sospensione della formazione previsti da disposizioni normative, lo svolgimento di tale attività pratica non prolunga il periodo complessivo di studi previsto dal relativo ordinamento didattico universitario di cui al D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 recante "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria".

3. L'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario a tempo parziale può essere effettuata dalle Aziende sanitarie, purché la struttura operativa nella quale il medico è incardinato sia accreditata per la medesima tipologia di Scuola di Specializzazione frequentata dal medico, anche di Ateneo diverso rispetto a quello di appartenenza del medico, ai sensi dell'art. 43 del Decreto Legislativo n. 368 del 1999.

4. La Scuola di Specializzazione attesta le competenze acquisite dallo specializzando e il grado di autonomia raggiunto, tenendo conto degli obiettivi formativi, delle attività professionalizzanti, del programma formativo seguito e delle periodiche valutazioni di profitto, rilasciando, entro 30 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda Sanitaria o Ente interessata all'assunzione, un'apposita certificazione riportante:

a) le tipologie delle attività assistenziali e il relativo grado di autonomia acquisito dal medico in formazione specialistica;

b) gli obiettivi formativi che il medico in formazione specialistica dovrà acquisire durante l'attività che svolgerà presso l'unità operativa, nonché eventuali attività assistenziali che il medico in formazione dovrà effettuare presso l'Azienda indicandone, eventualmente, la tipologia, il numero minimo e il relativo grado di autonomia.

5. In tutti i casi in cui la struttura operativa di cui al punto 3, sia accreditata per la medesima Scuola di Specializzazione di appartenenza del medico ma di diverso Ateneo, e non risulti pertanto inserita nella rete formativa della sede della Scuola di specializzazione cui è iscritto il medico in formazione, si applicano le disposizioni di cui all'allegato 1 al D.I. n. 402/2017, per un periodo non superiore a 18 mesi, tenuto conto dei periodi già fruiti: in tal caso sarà possibile l'assunzione del medico in formazione specialistica solo per il residuo disponibile, facendolo coincidere con l'ultimo periodo del ciclo di studi.

6. I medici specializzandi assunti dalle Aziende sanitarie, in virtù della normativa in oggetto e secondo i criteri previsti dal presente Accordo, svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e di autonomia raggiunto e correlato all'ordinamento didattico di corso, alle attività professionalizzanti nonché al programma formativo seguito e all'anno di corso di studi superato. Le Aziende sanitarie presso le quali i medici in formazione sono assunti ne garantiscono il tutoraggio, svolto dai dirigenti medici della struttura, nelle forme indicate dall'Università d'intesa con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

7. Il medico in formazione specialistica svolge, nell'Azienda sanitaria presso la quale è stato assunto, 32 ore settimanali dedicate all'attività lavorativa e all'attività formativa pratica.

Per quanto attiene la restante attività formativa teorica, obbligatoria per lo specializzando e preordinata al completamento del percorso di formazione specialistica per il conseguimento del titolo, le relative ore sono pianificate dalla Università in modo da garantire una razionale organizzazione di ambedue le attività a cui è tenuto il medico specializzando.

8. Il trattamento economico del medico, riconosciuto dall'Azienda sanitaria quale datore di lavoro, è proporzionato alle prestazioni assistenziali rese, assicurando le seguenti voci retributive previste dal CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN:



- stipendio tabellare;
- indennità di specificità medica;
- indennità di esclusività;
- indennità legate alle particolari condizioni di lavoro, ove spettanti;
- retribuzione di risultato, ove spettante;
- retribuzione di posizione in relazione all'eventuale incarico conferito.

9. Il medico in formazione specialistica assunto ai sensi della normativa in oggetto non ha diritto, per il relativo periodo, al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo n. 368/1999, fermo restando che il trattamento economico attribuito, con oneri a proprio esclusivo carico dall'Azienda di inquadramento, se inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, è rideterminato in misura pari a quest'ultimo.

10. Il presente accordo è firmato digitalmente, in unico originale, ex art 24, commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (C.A.D.), Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta. L'Imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] è assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Ferrara.

Letto, sottoscritto digitalmente

Per l'Università degli Studi di Ferrara
Il Rettore Prof. Giorgio Zauli

Per la Regione del Veneto
Il Presidente Dott. Luca Zaia

